



Tiziana Di Iorio

(aggregato di Diritto ecclesiastico nell'Università degli Studi di Teramo,
Facoltà di Giurisprudenza)

**Oltre il muro dell'intolleranza.
Luci e ombre della benedizione nella scuola
tra libertà religiosa e laicità dello Stato ***

“Violentare le coscienze è un grave danno fatto all'uomo.
È il più doloroso colpo inflitto alla dignità umana.”
(S. Giovanni Paolo II, *Angelus*, 10 gennaio 1982)

SOMMARIO: - 1. La libertà religiosa: brevi cenni - 2. Libertà di coscienza e libera formazione delle coscienze - 3. Istanze identitarie, libertà religiosa e principio di uguaglianza - 4. Fattore religioso e semantiche radici della laicità dello Stato - 5. Attività religiose e pratiche di culto nella scuola pubblica: il quadro normativo - 6. Il rito di benedizione nella scuola pubblica: *revirement* giurisprudenziale - 7. La recente sentenza del Consiglio di Stato, 27 marzo 2017, n. 1388 - 8. Atti di culto nello spazio pubblico e finalità formativa della scuola - 9. Conclusioni.

1 - Libertà religiosa: brevi cenni

La libertà religiosa¹ non tollera privilegi, né svisciva convincimenti o intrinseche pulsioni dell'animo umano. Si tratta di un diritto che reca con

* Il contributo sottoposto a valutazione, è destinato alla pubblicazione negli *Scritti in ricordo di Giovanna Mancini*.

¹ Sulla libertà religiosa nell'ordinamento italiano, *ex multis*, vedi **P. DI MARZIO**, *Contributo allo studio del diritto di libertà religiosa*, Jovene, Napoli, 2000; **F. FINOCCHIARO**, *Aspetti pratici della libertà religiosa in uno Stato in crisi*, in *Il diritto ecclesiastico*, 112, 2001, p. 3 ss.; **M. TEDESCHI**, *I problemi attuali della libertà religiosa*, in *La libertà religiosa*, a cura di M. Tedeschi, vol. I, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2002, p. 9 ss.; **S. FERLITO**, *Diritto soggettivo e libertà religiosa. Riflessioni per uno studio storico e concettuale*, Esi, Napoli, 2003; **A. FUCCILLO**, *L'attuazione privatistica della libertà religiosa*, Jovene, Napoli, 2005; **P. LILLO**, *Libertà religiosa*, in *Dizionario di diritto pubblico*, a cura di S. Cassese, vol. IV, Giuffrè, Milano, 2006, p. 3550 ss.; **M. RICCA**, *Art. 19 Cost.*, in *Commentario alla Costituzione*, vol. I, a cura di R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti, Utet, Torino, 2006, p. 420 ss.; **G. CATALANO**, *Il diritto di libertà religiosa*, Cacucci, Bari, 2007 (ristampa dell'edizione di Giuffrè, Milano, 1957); **S. TROILO**, *La libertà religiosa nell'ordinamento costituzionale italiano*, in *Anales de derecho*, 26, 2008, p. 333 ss.; **D. LOPRIENO**, *La libertà religiosa*, Giuffrè, Milano, 2009; **M. VENTURA**, *La libertà religiosa in Italia: la strada smarrita*, in



sé il sacro sigillo della dignità dell'uomo², l'impronta indelebile della sua più intima essenza che, come tale, segna il passo al principio personalista³, palpitante anima dell'intero assetto costituzionale.

Siffatta libertà "non prende partito né per la fede né per la miscredenza, né per l'ortodossia né per l'eterodossia"⁴ e incarna un irrinunciabile valore saldamente ancorato allo sviluppo dell'individuale personalità.

Si muove dal diritto alla "maturazione"⁵ della persona, ovvero dal diritto di essere se stessi fino in fondo, in linea con il soggettivo compimento intellettuale-spirituale e nella facoltà di perseguire supremi obiettivi ascetici⁶, morali e/o filosofici senza ostacoli e/o disconoscimento alcuno⁷.

Coscienza e libertà, 56, 2016, p. 69 ss. Per uno studio su libertà religiosa e diritti umani, per tutti, vedi **R. BERTOLINO**, *La libertà religiosa e gli altri diritti umani*, in *Il diritto ecclesiastico*, 107, 1996, I, p. 3 ss.; **C. CARDIA**, *La libertà religiosa tra ascesa e crisi dei diritti umani*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 22, 2016, p. 1 ss.

² La dignità umana costituisce la genesi di ogni diritto. Essa appartiene alla persona *qua talis* e rifiuta ogni tipo discriminazione. Per uno studio sulla sua relazione con la Carta costituzionale italiana vedi **M. BELLOCCI, P. PASSAGLIA**, *La Dignità dell'uomo quale principio costituzionale. Quaderno predisposto in occasione dell'incontro trilaterale delle Corti costituzionali italiana, spagnola e portoghese*, in <http://www.cortecostituzionale.it>, 2007, p. 1 ss.

³ Nell'ambito del principio personalista la persona umana effigia il valore di rango più elevato. Così "non è un principio ... semmai, è il principio" (**A. RUGGERI**, *Il principio personalista e le sue proiezioni*, in *Principi costituzionali*, a cura di L. Ventura, A. Morelli, Giuffrè, Milano, 2015, p. 167).

⁴ **F. RUFFINI**, *La libertà religiosa. Storia dell'idea*, Feltrinelli, Milano, 1967 (ristampa dell'edizione di Fratelli Bocca Editori, Torino, 1901), p. 7.

⁵ Si è sottolineato, al riguardo, che "la maturazione della coscienza individuale in materia religiosa...costituisce parte di una più generale maturazione spirituale e intellettuale della persona, per cui negare o dimidiare la autonomia di tale processo di maturazione equivale a negare o dimidiare lo sviluppo della persona in quanto tale" (**C. CARDIA**, *Religione {Libertà di}*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. II, Aggiornamento, Giuffrè, Milano, 1995, p. 919).

⁶ Invero, la fede religiosa è "alle sorgenti dell'essere", ed è indiscutibile che "su di essa si sia poggiata la fondazione del diritto" (**A. FUCCILLO**, *L'attuazione privatistica della libertà religiosa*, cit., p. 61).

⁷ Sul concetto, sulla natura giuridica e sulla qualificazione del diritto di libertà religiosa si rinvia all'icastica opera di **F. RUFFINI**, *La libertà religiosa come diritto pubblico subiettivo*, Fratelli Bocca Editori, Torino, 1924. L'A. afferma che tale libertà "sta in creare e mantenere nella società un ordinamento giuridico tale, che ogni individuo possa perseguire e conseguire a sua posta quei due fini supremi, senza che altri uomini, o separati o raggruppati in associazioni o Chiese, o anche impersonati in quella suprema collettività che è lo Stato, gli possano mettere in ciò il più piccolo impedimento o arrecare per ciò il più tenue danno" Né la libertà religiosa va confusa con la libertà di pensiero



La Carta costituzionale tutela il diritto di libertà religiosa come diritto del singolo e come diritto dei gruppi sociali⁸. Tale libertà assume, sotto il profilo individuale, il pregio di un diritto soggettivo⁹ che trova la sua radice nella professione di fede, nella propaganda religiosa e nell'esercizio - pubblico e/o privato - del culto¹⁰. Si tratta, in particolare, del diritto di aderire o meno a dottrine teiste o non teiste e del diritto di esternare il proprio sentire religioso, sia attraverso modalità divulgative, sia mediante il compimento di atti di fede, la partecipazione a cerimonie e rituali, nonché l'uso di segni e simboli religiosi.

Non solo. Se ciascun uomo - cittadino, straniero, rifugiato e/o apolide¹¹ - ha il diritto di scegliere e professare, in modo libero e *in toto* manifesto, l'intimo ascetico sentimento - se lo vuole -, o di essere miscredente¹² - se più ne è certo -, l'integrale realizzazione di un siffatto diritto evoca l'adempimento degli inderogabili doveri di solidarietà politica, economica e sociale¹³.

La libertà religiosa concreta, invero, un diritto inviolabile e fondamentale che non riserva alla pubblica amministrazione alcun potere di repressione o restrizione¹⁴.

inteso come "un concetto o un principio filosofico" e nemmeno con la libertà ecclesiastica intesa come "un concetto o un principio teologico", trattandosi di "un concetto o un principio essenzialmente giuridico" (F. RUFFINI, *La libertà religiosa come diritto pubblico subiettivo*, cit., p. 217).

⁸ Cfr. art. 19 Cost.

⁹ In particolare di un "diritto soggettivo, pubblico assoluto e positivo" (F. RUFFINI, *La libertà religiosa come diritto pubblico subiettivo*, cit., p. 279).

¹⁰ La tutela conferita dall'art. 19 Cost. si correla al medesimo riconoscimento di cui all'art. 9 CEDU e dall'art. 10 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Sulle più dettagliate facoltà cfr. G. CATALANO, *Il diritto di libertà religiosa*, cit., 67 ss.

¹¹ Si tratta di un diritto riconosciuto a tutti, né "potrebbe mai darsi una clausola di reciprocità che...recepisse una discriminazione avente per presupposto l'appartenenza a una religione" (Cons. St., Parere, 15 maggio 2002, n. 1207, in http://www.cgil.it/cgil_attachments/77721_0_Parere_cds_15_mag_2002.pdf).

¹² È esclusa "ogni differenziazione di tutela della libera esplicazione sia della libertà religiosa, sia dell'ateismo" (Corte cost., 10 ottobre 1979, n. 179, in <http://www.giurcost.org/decisioni/1979/0117s-79.html>). La giurisprudenza europea ha parimenti ricordato che la libertà di pensiero, di coscienza e di religione - tutelata dall'art. 9 CEDU - "appare, nella sua dimensione religiosa, fra gli elementi più essenziali dell'identità di chi crede e della sua concezione della vita, ma è anche un bene prezioso per gli atei, gli agnostici, gli scettici o gli indifferenti" (Corte EDU, *Alexandridis c. Grecia*, 21 febbraio 2008, Ricorso 19516/06, in <http://www.osservatoriocedu.eu/Database/Sentenze/Alexandridis%20c%20Grecia.pdf>).

¹³ Cfr. artt. 2 e 3 Cost.

¹⁴ Cfr. Cass., sez. unite, 18 novembre 1997, n. 11432, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 6, 1998, p. 736.



Essa può subire restringimenti soltanto per la difesa di valori inderogabili¹⁵. Perciò, se incontra - nel solo caso dei riti - il limite del buon costume¹⁶, il diritto in esame non può di certo essere sottoposto a vincoli preventivi o a riduzioni diverse da quelle previste da altri precetti e principi costituzionali. Ogni barriera al suo esercizio postula, infatti, un parallelo potere istituzionale specificatamente conferito dalle stesse norme costituzionali, altrimenti una siffatta libertà correrebbe "il serio rischio di degradare da diritto a mero interesse"¹⁷.

Né la partecipazione attiva a rituali e cerimonie che non travalichino il limite imposto dalla norma costituzionale può tollerare il benchè minimo torto e/o disparità nel trattamento¹⁸. Ogni pregiudizio

¹⁵ I diritti di libertà possono essere compresi solo da altri principi e precetti "espressamente enunciati o desumibili dalla Carta costituzionale" (Corte cost., 8 giugno 1981, n. 100, in <http://www.giurcost.org/decisioni/1981/0100s-81.html>). Altri limiti sono desumibili da norme privatistiche. Così "un soggetto che ha stipulato un contratto di lavoro non potrà invocare la tutela del proprio diritto di professione religiosa per sottrarsi *tout court* a determinate prestazioni espressamente previste nel contratto stesso o direttamente conseguenti alle mansioni affidategli" (S: TROILO, *La libertà religiosa a sessant'anni dalla Costituzione*, in <http://www.forumcostituzionale.it>, 2007, p. 23). Né sfuggono limiti connessi alla pubblica sicurezza, a ragioni sanitarie e/o a questioni di incolumità e questioni penalistiche. Cfr. art. 9 CEDU. Sul punto vedi M. CROCE, *La libertà religiosa e laicità dello Stato in Italia: profili teorici, sviluppi giurisprudenziali e prassi incostituzionali*, in *Temi e questioni di attualità costituzionale*, a cura di S. Panizza, R. Romboli, Cedam, Padova, 2009, p. 120 ss. Va pure menzionato l'orientamento dei giudici europei che, con riferimento alla libertà di manifestare il proprio credo, hanno avallato le limitazioni necessarie in uno Stato democratico per la salvaguardia dei beni primari (es. morale, salute, ordine pubblico) e dei diritti altrui (Cfr. Corte EDU, *Holy Synod of the Bulgarian Orthodox Church*, 22 gennaio 2009, ricorsi nn. 412/03 e 35677/04, in [http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"itemid":\["001-100433"\]}](http://hudoc.echr.coe.int/eng#{)).

¹⁶ Cfr. art. 19 Cost. Per un commento vedi F. FINOCCHIARO, *Art. 19*, in *Commentario della Costituzione*, a cura di V. Branca, vol. II, Zanichelli, Bologna-Roma, 1977, p. 262 ss.; ID., *Commento agli artt. 19 e 20 Cost.*, in *Saggi. 1973-1978*, a cura di A. Albisetti, Giuffrè, Milano, 2008, 540 ss.; M. RICCA, *Art. 19*, cit., p. 433 ss.

¹⁷ Così F. Finocchiaro per il quale "I diritti di libertà garantiti dalla Costituzione - e fra questi la libertà religiosa - corrono il serio rischio di degradare da diritto a mero interesse legittimo ... ove non si tenga fermo il principio che un diritto, garantito in modo specifico dalla Carta, può essere limitato da un potere dell'autorità di governo solo quando tale potere sia stato a questa attribuito, in modo altrettanto specifico, dalla stessa Costituzione" (F. FINOCCHIARO, *Commento agli artt. 19 e 20 Cost.*, cit., nota 12, p. 546).

¹⁸ La Corte cost., con le sentenze nn. 120 del 1967; 104 del 1969; 144 del 1970, ha chiarito che il principio di uguaglianza vale, non solo per i cittadini ma, anche per lo straniero. Sul tema, per tutti, vedi N. COLAIANNI, *Eguaglianza e diversità culturali e religiose. Un percorso costituzionale*, il Mulino, Bologna, 2006.



“primario” e “assoluto”¹⁹ all’esercizio della libertà religiosa darebbe luogo, infatti, al c.d. danno esistenziale²⁰.

2 - Libertà di coscienza e libera formazione delle coscienze

Peculiare pregnanza va riconosciuta alla libertà di coscienza²¹, “*caput et fundamentum*”²² di ciascuna facoltà promanante dal diritto di libertà religiosa e “bene costituzionalmente rilevante”²³, dunque, meritevole di tutela²⁴. Essa, unitamente alla libertà di culto e di proselitismo, concorre a

¹⁹ Cfr. Cass. civ., Sez. un., 18 novembre 1997, n. 11432.

²⁰ Si tratta di un danno atto a “determinare un’alterazione dei delicati equilibri esistenziali che governano la sfera più intima della persona e ne presidiano i processi di realizzazione” (R. BOTTA, *La libertà religiosa*, in *Trattato breve dei nuovi danni: il risarcimento del danno esistenziale. Aspetti civili, penali, medico legali, processuali*, a cura di P. Cendon, vol. I, Cedam, Padova, 2001, p. 763). E, nella sua natura di danno non patrimoniale, sarebbe risarcibile ove sia grave o abbia generato un danno non futile. Sulla risarcibilità del danno esistenziale, cfr. Cass., sez. III, 9 aprile 2009, n. 8703 (in <https://www.personaedanno.it>).

²¹ Il 21 aprile 2016 il Parlamento Europeo ha firmato un documento sulla necessità di rafforzare il diritto alla libertà di coscienza (Cfr. *Declaration on the Importance of Strengthening the Fundamental Right to Freedom of Conscience*, in <https://adfinternational.org/regions/europe/campaigns/freedom-of-conscience>). Per uno studio specifico sulla libertà di coscienza, *ex multis*, vedi P.A. d’AVACK, *Libertà di coscienza, di culto e di propaganda*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XXIV, Giuffrè, Milano, 1974, p. 592 ss.; T. MARTINES, *Libertà religiosa e libertà di formazione della coscienza*, in *Libertad y Derecho fundamental de libertad religiosa*, a cura di I.C. Ibán, Editoriales de Derecho Reunidas, Madrid, 1989, p. 5 ss.; G. DALLA TORRE, *Il primato della coscienza*, Edizioni Studium, Roma, 1992; ID., *Libertà di coscienza e di religione*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., marzo 2008, p. 1 ss.; M.C. NUSSBAUM, *Libertà di coscienza e religione*, il Mulino, Bologna, 2009, p. 35 ss.; S. FIORENTINO, *Le libertà di religioni e di convinzioni*, (art. 19), in *Nozioni di diritto ecclesiastico*, a cura di G. Casuscelli, 5ª ed., Giappichelli, Torino, 2015, p. 105 ss.; R. ZACCARIA, *Libertà di coscienza e di religione. Ragioni e proposte per un intervento legislativo*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 12, 2017, p.1 ss.

²² F. FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico*, 9ª ed., Zanichelli, Bologna, 2007, p. 178.

²³ Corte cost., 18 luglio 1989, n. 409, in <http://www.giurcost.org/decisioni/1989/0409s-89.html>.

²⁴ La coscienza individuale rappresenta “il riflesso giuridico più profondo dell’idea universale della dignità della persona umana che circonda quei diritti” ed “esige una tutela equivalente a quella accordata ai menzionati diritti” (Corte cost., 19 dicembre 1991, n. 467, in <http://www.giurcost.org/decisioni/1991/0467s-91.html>). Si tratta, dunque, di un bene che va protetto “in misura proporzionata alla priorità assoluta e al carattere fondante a essa riconosciuta nella scala di valori espressa dalla Costituzione italiana” (Corte cost., 5 maggio 1995, n. 149, in <http://www.giurcost.org/decisioni/1995/0149s-95.htm>).



completare il contenuto stesso della libertà religiosa²⁵ e conferisce a ogni individuo la facoltà di coltivare peculiari visioni trascendentali.

Si tratta, invero, di un diritto costituito dai dettami e dai convincimenti religiosi, morali e filosofici che, plasmando l'interiore e intima sfera di ogni individuo, come un *trainer* intransigente e implacabile, lo pungola, lo sospinge e lo dirige nell'irto e tortuoso cammino terreno. Tali dettami alimentano l'austera voce interiore che caratterizza e qualifica l'animo di ogni uomo e costituiscono il baluardo dell'individuale autonomia morale, riflettendo – sul piano giuridico – l'intenso splendore dell'umana dignità. Si che non sfugge l'intima relazione con l'obiezione di coscienza, tesa a garantire una coerente libertà di scelta attuativa dell'interno volere.

Ciò nonostante, se l'intrinseca e privilegiata relazione della persona con se stesso costituisce il fondamento valoriale etico-giuridico dei diritti inviolabili²⁶, il diritto di libertà religiosa inerisce alla protezione delle personali coscienze da qualsiasi tirannica imposizione o sopruso ma non può racchiudere anche le individuali sensibilità e/o personali sensazioni di discriminazione se non ve ne sia "oggettivo riscontro in concrete attività discriminatorie dei pubblici poteri"²⁷.

Vero è, semmai, che la sfera riservata d'invulnerabilità, connessa a interiori intendimenti "che abbiano un certo grado di forza, di serietà, di coerenza e di importanza"²⁸, debba "fruire di una medesima identica tutela giuridica quanto alle sue manifestazioni esteriori, individuali e collettive"²⁹.

A ben vedere, però, se la libertà religiosa esprime il diritto alla rivelazione delle intrinseche passioni che connotano ciascuna credenza teista, atea o agnostica, analoga salvaguardia va riservata alla libera formazione delle coscienze³⁰. Da essa muove la pretesa di rimuovere gli

²⁵ Sul rapporto tra libertà di coscienza e libertà religiosa non vi è uniformità di vedute. Al riguardo, se da un parte, si rileva "l'uso promiscuo" delle due espressioni sia nelle carte costituzionali, sia nei documenti internazionali, sostenendo che il costituente italiano abbia scelto di riferirsi solo alla libertà religiosa poiché, pur nella non menzione esplicita – nella Carta – delle anzidette libertà, "il riferimento alla libertà religiosa è chiaro e tale è stato sempre inteso" (**G. DALLA TORRE**, *Libertà di coscienza e di religione*, cit., p. 4 ss.), da altra parte si precisa che "i diversi momenti non possono sovrapporsi e appiattirsi l'uno sull'altro" (**D. LOPRIENO**, *La libertà religiosa*, cit., p. 130).

²⁶ Cfr. Corte cost., 19 dicembre 1991, n. 467.

²⁷ Cons. St., sez. II, 15 febbraio 2006, Parere n. 4575/03-2482/04 (in www.olir.it/newsletter/archivio/2006_05_02.php).

²⁸ Corte EDU, *Campbelle e Cosans c. Regno Unito*, 25 febbraio 1982, in *Raccolta*, Serie A, 48, p. 293.

²⁹ **F. RUFFINI**, *Diritti di Libertà*, Gobetti, Torino, 1926, p. 84.

³⁰ Al riguardo si è ritenuto che "una coscienza che si è formata in seguito a false o



ostacoli all'elaborazione, libera e volontaria, dei personali convincimenti³¹ nella predisposizione degli strumenti finalizzati alla "maturazione degli spiriti"³². E, se fra detti strumenti brilla di luce viva il diritto allo studio, quale indispensabile presupposto per raggiungere l'irto traguardo³³, va di certo censurata qualsivoglia pressione o interferenza tesa a mutare o a persuadere le coscienze³⁴.

3 - Istanze identitarie, libertà religiosa e principio di uguaglianza

Nell'attuale metamorfosi socio-culturale provocata dalla migrazione di varie etnie, la libertà religiosa è stata oggetto di peculiare attenzione nella Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione³⁵.

Tale documento, nel confermare la sua più ampia salvaguardia, ha consolidato il divieto di discriminazione per ragioni di fede³⁶ negando spazio a qualsiasi lesione dei principi di libertà e dei diritti della persona "nel nome di alcuna religione"³⁷. La Carta, perdipiù, nell'esplicitazione dei

distorte rappresentazioni non è una coscienza e, in ogni caso, non è una coscienza libera ... Non dunque, libertà di coscienza, bensì libertà di formazione della coscienza" (T. MARTINES, *Libertà religiosa e libertà di formazione della coscienza*, cit., p. 30 ss.).

³¹ Invero "questa configurazione sembra superare le possibilità del diritto positivo se intesa come obbligo dello Stato di eliminare tutti quei fattori, interni ed esterni ad esso, relativi a poteri pubblici come privati che condizionino la formazione di consapevoli orientamenti confessionali nell'individuo; viceversa, è plausibile se intesa come obbligo di neutralità dello Stato sotto il profilo etico-religioso, sia quanto al contenuto delle sue leggi sia, più in generale, quanto agli aspetti della sua organizzazione e delle sue attività, specie nel campo dell'istruzione" (S. FIORENTINO, *Le libertà di religioni e di convinzioni*, (art. 19), cit., p. 113).

³² Tale onere si tradurrebbe, in particolare, anche nel dovere di legiferare nel rispetto del "sentimento di doverosità etica" e nell'obbligo di rimuovere "i condizionamenti esterni" (S. TROILO, *La libertà religiosa nell'ordinamento costituzionale italiano*, cit., p. 348-349).

³³ Così T. MARTINES, *Libertà religiosa e di formazione della coscienza*, cit., p. 34 ss.

³⁴ Cfr. Corte cost., 19 dicembre 1991, n. 467.

³⁵ La Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione esalta i principi che segnano la tradizione culturale e i valori fondanti dell'ordinamento italiano. Il testo integrale è disponibile in http://www.immigrazioneoggi.it/pubblicazioni/dwnld/cartadeivalori_it.pdf. Per uno studio sulla sua relazione con la Costituzione, per tutti, vedi A. BORDI, *La Costituzione italiana informa i principi della Carta dei valori*, in *Amministrazione civile*, 7, 2007, p. 32 ss.; E. CHELI, *Dalla Costituzione alla Carta dei valori*, in *Dalla Costituzione alla Carta dei valori. Esperienze didattiche laboratoriali*, a cura di F.P. Firrao, A. Moreni, Regione Toscana/Consiglio Regionale, Firenze, 2009, p. 9 ss.

³⁶ Cfr. art. 20 Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione.

³⁷ Art. 22 Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione.



valori enunciati dalla Costituzione, non ha ignorato l'aspra e manifesta condanna di ogni forma di veemenza o di incitamento alla violenza sorretta da metafisici convincimenti³⁸.

L'autentica libertà, del resto, accende il battito dei diritti fondamentali intrinsecamente connaturati nella natura umana. Perciò la multiculturalità, nel tradurre pienamente il carattere universale della libertà religiosa, non può negare valenza alle opzioni di coscienza attraverso arbitrarie restrizioni e/o capricciosi soprusi.

Si tratta dell'intimo collegamento con l'uguaglianza giuridica³⁹, specchio inflessibile dell'autentica dignità di ciascun individuo, che impone di dare a ciascuno il suo⁴⁰ pur senza trascurare le dovute differenziazioni atte ad "assicurare a ciascuna religione gli spazi identitari che le peculiari esigenze di quel culto reclama"⁴¹.

Ciò che, per converso, richiede categoriche espunzioni inerisce a usi e costumi fideistici oltraggiosi e umilianti per la persona *qua talis*, ancorchè incoraggiati o, addirittura, imposti dalle specifiche realtà. Perciò, il testo in esame richiama le salde radici della tradizione culturale italiana, da un lato, celebrando il riguardo dovuto ai segni e ai simboli religiosi di ogni confessione, dall'altro, escludendo che segni e simboli possano arrecare offesa a chicchessia per il solo fatto di rappresentare credenze diverse da quelle di appartenenza⁴².

Nella delineata dinamica, se le diversificate istanze spirituali, alimentate da un tessuto sociale sempre più multiculturale e multireligioso⁴³, reclamano un ampliamento del contenuto della libertà religiosa, è sempre più viva l'idea di una legge quadro in *subiecta materia* che faccia risplendere le *nuances* delle diverse verità⁴⁴. Si tratta di un'idea⁴⁵

³⁸ Art. 22 Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione.

³⁹ È sembrato più corretto qualificare l'uguaglianza come diritto alla diversità (G. DALLA TORRE, *Il primato della coscienza*, cit., p. 292). Sul tema, per tutti, vedi F. ONIDA, *Uguaglianza e libertà religiosa in Italia oggi*, in *ADEE*, 7, 1991, p. 263 ss.

⁴⁰ Infatti "Il vero principio di parità non suona: a ciascuno lo stesso, ma a ciascuno il suo" (F. RUFFINI, *Libertà religiosa e separazione tra Stato e Chiesa in Scritti giuridici dedicati a G.P. Chironi*, vol. III, Fratelli Bocca Editori, Torino, 1913, p. 272).

⁴¹ M. BIGNAMI, *Principio di laicità e neutralità religiosa: l'esperienza del giudice amministrativo italiano*, in <http://archivio.rivistaaic.it>, 2009, p. 1.

⁴² Cfr. art. 26 Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione.

⁴³ Sul tema vedi T. DI IORIO, *Società multietnica e libertà religiosa del minore tra affidamento e autodeterminazione*, Napoli, 2013, p. 83 ss.

⁴⁴ L'idea di una legge sulla libertà religiosa ha suscitato perplessità "perché il principio costituzionale verrebbe a essere riguardato con legge ordinaria" (M. TEDESCHI, *I problemi attuali della libertà religiosa*, cit., p. 11-12). Sull'opportunità di una legge in *subiecta materia* vedi AA. VV., *Proposta di riflessione per l'emanazione di una legge sulle libertà religiose. Atti del Seminario di studio organizzato dalla Facoltà di Scienze Politiche*



recentemente riproposta⁴⁶, volta a identificare forme di tutele sempre più attuative del dato costituzionale nella soluzione di un'annosa *querelle* che

dell'Università degli Studi di Salerno e dal Dipartimento di Teoria e Storia delle Istituzioni. Napoli e Fisciano 15, 16 e 17 ottobre 2009, a cura di V. Tozzi, G. Macrì, M. Parisi, Giappichelli, Torino, 2010; **M. CANONICO**, *L'idea di una legge generale sulle libertà religiose, prospettiva pericolosa e di dubbia utilità*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., gennaio 2010, p. 1 ss.; **S. FERRARI**, *Perché è necessaria una legge sulla libertà religiosa? Profili e prospettive di un progetto di legge in Italia*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 21 del 2017, p. 1 ss. Sulle modalità di attuazione vedi **V. TOZZI**, *Fasi e mezzi per l'attuazione del disegno costituzionale di disciplina giuridica del fenomeno religioso*, in *Il diritto ecclesiastico*, 118, 2007, I, p. 171 ss. Sul tema, in senso comparativo vedi **F. DI PRIMA**, *La mancata emanazione nell'Italia repubblicana di una legge organica sulla libertà religiosa, (il confronto col caso spagnolo)*, in *Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado*, 32, 2016, p. 879 ss.

⁴⁵ Il primo tentativo di delineare una legge quadro è costituito dal disegno elaborato e approvato dal Consiglio dei Ministri il 13 settembre 1990. Si trattava del disegno di legge recante le Norme sulla libertà religiosa e abrogazione sulla legislazione dei culti ammessi. Al predetto disegno ne seguirono altri. Sul punto vedi **T. DI IORIO**, *Società multietnica e libertà religiosa del minore tra affidamento e autodeterminazione*, cit., nota 27, p. 77. Per uno studio sui diversi progetti, fra gli altri, vedi **C. MIRABELLI**, *Il disegno di riforma delle norme sulla libertà religiosa*, in *Dalla legge sui culti ammessi al progetto di legge sulla libertà religiosa (1 marzo 2002)*. *Atti del Convegno di Ferrara, 25-26 ottobre 2002*, a cura di G. Leziroli, Jovene, Napoli 2004, p. 131 ss.; **M.L. LO GIACCO**, *Libertà religiosa e circolazione dei modelli giuridici. Il disegno italiano sulla libertà religiosa*, in *Dalla legge sui culti ammessi al disegno di legge sulla libertà religiosa (1 marzo 2002)*. *Atti del Convegno di Ferrara, 25-26 ottobre 2002*, cit., p. 255 ss.; **G. CASUSCELLI**, *Appunti sulle recenti proposte di legge in tema di libertà religiosa*, in *Il diritto ecclesiastico*, 118, 2007, I, p. 67 ss.; **C. FOLLIERO**, *La "forma" attuale della laicità e la (legge sulla) libertà religiosa possibile*, in *Il diritto ecclesiastico*, 118, 2007, I, p. 99 ss.; **G.B. VARNIER**, *La ricerca di una legge generale sulla libertà religiosa tra silenzi e rinnovate vecchie proposte*, in *Il diritto ecclesiastico*, 118, 2007, I, p. 197 ss.; **G. FUBINI**, *Sulla proposta di legge per la libertà religiosa*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., aprile 2008, p. 1 ss.; **J. PASQUALI CERIOLI**, *Legge generale sulla libertà religiosa e distinzione degli ordini*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., gennaio 2010, p. 1 ss.; **P. PICCOLO**, *Gli ultimi progetti di legge sulla libertà religiosa: elementi di costanza e soluzioni di continuità*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., settembre 2010, p. 1 ss.; **L. DE GREGORIO**, *La legge generale sulla libertà religiosa. Disegni e dibattiti parlamentari*, in *Quaderni del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università Cattolica del Sacro Cuore*, 4, 2012, p. 7 ss.

⁴⁶ Si tratta della recentissima proposta di legge, recante le Norme in materia di libertà di coscienza e di religione, elaborata dalla Fondazione ASTRID nell'auspicio che possa costituire un punto di partenza per il lavoro della prossima legislatura. Il testo, realizzato da un gruppo di studiosi coordinati dal Prof. Roberto Zaccaria, si articola come di seguito riportato: Capo I, Disposizioni generali; Capo II, Libertà individuali; Capo III, Libertà collettiva; Capo IV, Disposizioni finali. Il testo integrale della proposta di legge è disponibile in <http://www.nev.it/nev/wp-content/uploads/2017/04/Proposta-Gruppo-Astrid.pdf>. Il progetto è stato presentato a Roma il 6 aprile 2017 in un Seminario di studi al quale hanno partecipato esponenti del mondo accademico, politico e religioso. Per un primo commento, **R. ZACCARIA**, *Libertà di coscienza e di religione. Ragioni e proposte per un intervento legislativo*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 12 del 2017, p. 1 ss.; **A.**



non coinvolge solo il fenomeno migratorio, ma interessa gli stessi cittadini⁴⁷ sempre più multi-religiosi e multi-etnici.

4 - Fattore religioso e semantiche radici della laicità dello Stato

La libertà religiosa contribuisce a “strutturare”⁴⁸ la laicità dello Stato, pietra angolare di ogni società democratica nella quale “hanno a convivere, in uguaglianza di libertà, fedi, culture e tradizioni diverse”⁴⁹. Si tratta di un fondamento assiologico - caratterizzato da un’intrinseca

FERRARI, *La proposta di legge in materia di libertà religiosa nei lavori del gruppo di studio Astrid. Le scelte di fondo*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 20 del 2017, p. 1 ss.

⁴⁷ La Consulta Milanese per la Laicità delle Istituzioni ha proposto al Consiglio comunale una giornata di festa della laicità, della libertà di pensiero e il pluralismo religioso individuata nel 17 febbraio. Il documento è disponibile in <http://www.riforma.it/it/articolo/2017/02/16/17-febbraio-una-festa-la-laicita-che-interroga-la-politica>.

⁴⁸ I valori di libertà, infatti, “concorrono ... a strutturare il principio supremo della laicità dello Stato, che è uno dei profili della forma di Stato delineata nella Carta costituzionale della Repubblica” (Corte cost., 12 aprile 1989, n. 203, in *Foro italiano*, 114, 1989, I, p. 1333 ss.). G. Casuscelli rammenta che “i corollari del principio di laicità, alla luce della giurisprudenza costituzionale, sono: a) suo fondamento pluralista; b) irrilevanza del dato numerico e sociologico; c) divieto di discipline differenziate in base all’elemento della religione; d) dovere dell’equidistanza e dell’imparzialità; e) regola della distinzione degli ordini; f) doverosa tutela delle minoranze religiose; g) legittimità della legislazione promozionale di tutela delle libertà di religione; h) specificità degli interessi confessionali da tutelare con lo strumento pattizio” (G. CASUSCELLI, “L’evoluzione della giurisprudenza costituzionale” in materia di vilipendio della religione, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 9, 2001, III, 1124). Per un commento della giurisprudenza vedi S. DOMIANELLO, *Giurisprudenza costituzionale e fattore religioso. Le pronunzie della Corte costituzionale in materia ecclesiastica (1987-1998)*, Giuffrè, Milano, 1999; S. PRISCO, *Il principio di laicità nella recente giurisprudenza*, in www.costituzionalismi.it, 2007, I, p. 1 ss.; S. SICARDI, *Il principio di laicità nella giurisprudenza della Corte Costituzionale (e rispetto alle posizioni dei giudici comuni)*, in *Diritto pubblico*, 13, 2007, II, p. 505 ss.; A. GUAZZAROTTI, *Laicità e giurisprudenza*, in <https://www.personaedanno.it>, 2012, p. 1 ss. In dottrina, per tutti, vedi O. FUMAGALLI CARULLI, *A Cesare ciò che è di Cesare, a Dio ciò che è di Dio. Laicità dello Stato e libertà delle Chiese*, in *Vita e Pensiero*, 2006, p. 4 ss.; P. CAVANA, *Laicità dello Stato: da concetto ideologico a principio giuridico*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., settembre 2008, p. 1 ss.; N. COLAIANNI, *La lotta per la laicità. Stato e Chiesa nell’età dei diritti*, Cacucci, Bari, 2017. Sulle radici del termine laico vedi G. SARACENI, “Laico”: *travagliata semantica di un termine*, in *Il principio di laicità nello Stato democratico*, a cura di M. Tedeschi, Rubbettino, Soveria Mannelli, 1996, p. 49 ss.

⁴⁹ Corte cost., 18 ottobre 1995, n. 440, in *Gazzetta Ufficiale*, 1° Serie speciale, 25 ottobre 1995, n. 44.



vocazione pluralista⁵⁰ - volto alla libera, equa e integrale determinazione di ciascun individuo, sia attraverso il rispetto delle molteplici ideologie, sia mediante l'astensione - *ex parte status* - da ogni partecipata adesione al sacro e/o a verità metafisiche.

Tale principio, infatti, nel ricalcare la chiara impronta dello Stato democratico⁵¹, impedisce alle comunità spirituali di imporre, al potere civile, regole e condotte connotate dalla propria impronta dogmatica e, nel contempo, identifica la non confessionalità nella distinzione tra "ordini" e nel rifiuto delle regole religiose come "mezzo a fine dello Stato"⁵².

Il principio di laicità⁵³ - estrapolato dagli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 cost.⁵⁴ - racchiude in sé un dovere di "equidistanza e imparzialità"⁵⁵ da parte del

⁵⁰ Cfr. Corte cost., 12 aprile 1989, n. 203. La giurisprudenza europea considera il pluralismo significativo elemento della laicità (cfr. Corte EDU, *Kokkinakis c. Grecia*, Ricorso 14307/88, 25 maggio 1993, in http://host.uniroma3.it/progetti/cedir/cedir/Giur_doc/Corte_Stras/Kokkinakis_Gre1993.pdf).

⁵¹ Sullo specifico tema, per tutti, vedi P. CONSORTI, *Globalizzazione della democrazia, laicità e religione*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., giugno 2007, p. 1 ss. G. CASUSCELLI, *Le laicità e le democrazie: la laicità della "Repubblica democratica" secondo la Costituzione italiana*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., 2007, p. 1 ss.; S. LARICCIA, *Battaglie di libertà. Democrazia e diritti civili in Italia (1943-2011)*, Carocci, Roma, 2011.

⁵² Corte cost., 8 ottobre 1996, n. 334, in *Giurisprudenza costituzionale*, 41, 1996, 2919 ss. La giurisprudenza europea ha, a tal proposito, precisato che "Il diritto alla libertà di religione garantito dalla Convenzione esclude qualsiasi potere discrezionale da parte dello Stato di determinare se le credenze religiose o i mezzi usati per esprimere tali credenze sono legittimi" (Corte EDU, *Manoussakis e altri c. Grecia*, 17 settembre 1996, in http://www.jus.unitn.it/users/camassa/direccl/topics/materiale/materiale_esercitazioni/Manoussakis%20vs%20Grecia.htm).

⁵³ Sono stati rilevati molteplici "volti" della laicità nel corso del tempo: "autonomia dell'ordinamento giuridico dalla sfera etico-religiosa (*laicità come autonomia dal diritto*); limite alla prevaricazione del potere ecclesiastico su quello civile ... (*laicità come autonomia della politica*); limite all'invadenza del potere civile su quello religioso, dalle varie forme di giurisdizionalismo alle più recenti forme di 'laicità ostile' (*laicità come limite alla politica*); riconoscimento e garanzia della libertà religiosa e del pluralismo religioso (*laicità come pluralismo confessionale*); indifferenza ed estraneità della sfera pubblica rispetto al fattore religioso, attraverso la quale la laicità tende a proteggersi e a divenire essa stessa ideologia militante (*laicità protetta*); riconoscimento e garanzia della libertà individuale e del pluralismo di culture e tradizioni e quindi rifiuto dello 'Stato etico' e di ogni ideologia di stato (*laicità come pluralismo politico*)" (A. BARBERA, *Il cammino della laicità*, in <http://www.forumcostituzionale.it>, 2004, p. 1).

⁵⁴ Si tratta di norme che concorrono nel loro insieme a descrivere "l'attitudine laica dello Stato-comunità, che risponde non ai postulati ideologizzati e astratti di estraneità, ostilità o confessione dello Stato-persona o dei suoi gruppi dirigenti, rispetto alla religione o a un particolare credo, ma si pone a servizio di concrete istanze della coscienza civile e religiosa dei cittadini" (Corte cost., 12 aprile 1989, n. 203). Tali norme sono state definite "il micro sistema delle norme costituzionali in materia ecclesiastica"



potere statale verso tutte le confessioni religiose⁵⁶ e nei confronti di qualsiasi convincimento trascendentale, sia del credente, sia del miscredente.

Si tratta, invero, di un atteggiamento di autentica “neutralità”⁵⁷ e di sbarramento da ogni tipo di ingerenza nel fattore religioso e nelle scelte di coscienza dei cittadini che, tuttavia, non può e non deve mai essere tradotto in un freno alla libertà religiosa⁵⁸, né può esaurirsi nel mero riconoscimento di una pluralità di sistemi di valori⁵⁹ o intralciare la libertà di credere diversamente o di non credere affatto.

La laicità dello Stato - tipizzata in principio supremo⁶⁰ - va, pertanto, nettamente distinta dall’ateismo di Stato⁶¹, al contrario basato su

(G. CASUSCELLI, *L’evoluzione della giurisprudenza costituzionale in materia di vilipendio della religione*, cit., p. 1120).

⁵⁵ Cfr. Corte cost., 1 luglio 2002, n. 327, in *Gazzetta Ufficiale*, 1° Serie speciale, 17 luglio 2002, n. 28.

⁵⁶ Cfr. Corte cost., 18 aprile 2005, n. 168, in *Gazzetta Ufficiale*, 1° Serie speciale, 4 maggio 2005, n. 18. Perciò “in nessun caso il compimento di atti appartenenti, nella loro essenza, alla sfera della religione può (possa) essere l’oggetto di prescrizioni obbligatorie derivanti dall’ordinamento giuridico dello Stato” (Corte cost., 30 settembre 1996 n. 334, in *Gazzetta Ufficiale*, 1° Serie speciale, 16 ottobre 1996, n. 42).

⁵⁷ Cfr., *ex multis*, Corte cost., 19 giugno 1997, n. 235, in *Gazzetta Ufficiale*, 1° Serie speciale, 23 luglio 1997, n. 30. Parla di “neutralità attiva” F. RIMOLI, *Laicità, dir. cost.*, in *Enciclopedia Giuridica*, vol. IV, *Aggiornamento*, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, Roma, 1995, p. 2. E, se per altra dottrina “la neutralità dello Stato concreterebbe giuridicamente il valore dell’autonomia dello ‘Stato-potere’ rispetto a qualsiasi fede o concezione religiosa e rispetto a qualsiasi apparato ecclesiastico” (B. RANDAZZO, *La Corte “apre” al giudizio di uguaglianza tra confessioni religiose?*, in *Giurisprudenza Costituzionale*, 43, 1998, p. 1864), il principio di neutralità effigia finanche la “ratio teorica e storica dello stato laico” (A. GUAZZAROTTI, “L’inammissibile” eguaglianza. *Diritto ecclesiastico e tecniche legislative di privilegio*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 41, 1996, p. 1648). Sul rapporto tra laicità e neutralità vedi C. DEL BO, *Il rapporto tra laicità e neutralità: una questione concettuale?*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 33 del 2014, p. 1 ss.; M. BIGNAMI, *Principio di laicità e neutralità religiosa: l’esperienza del giudice amministrativo italiano*, cit., p. 1 ss.

⁵⁸ Il principio di laicità, infatti, non implica di “respingere ogni verità” ma di riassumere “in sé tutte le verità possibili” (F. RIMOLI, *Laicità, dir. cost.*, cit., p. 5).

⁵⁹ Sull’enucleazioni dei valori dello Stato vedi F. ONIDA, *Il problema dei valori nello Stato laico*, in *Il principio di laicità nello Stato democratico*, cit., p. 85 ss.

⁶⁰ Cfr. Corte cost., 12 aprile 1989, n. 203. Con riferimento a tale qualificazione si ritiene: “se il suo carattere di limite invalicabile rende auspicabile la individuazione puntuale del contenuto...la stessa natura di principio supremo opera quale elemento ostativo ad una tale compiuta delineazione” (F. BERTOLINI, *Principio di laicità e attitudine dello Stato alla autonoma determinazione dei sé*, in <http://archivio.rivistaaic.it>, 2004, p. 1). Da altra parte si è contestata la qualificazione dello Stato italiano come Stato laico ritenendolo pluralista e liberale “ma non laico” (F. FINOCCHIARO, *La Repubblica italiana non è uno stato laico*, in *Il diritto ecclesiastico*, 108, 1997, p. 11 ss.).

⁶¹ Considera “la democrazia atea imprescindibilmente” P. FLORES D’ARCAIS, “La



politiche antireligiose in cui la miscredenza è fondamento stesso dell'ordinamento.

Né lambisce il terreno del freddo laicismo⁶² che “indica un atteggiamento contrario al fatto religioso, quindi una posizione non neutrale ma ideologica, di parte, conforme all'antica tradizione francese”⁶³.

Non solo. L'imparzialità⁶⁴ nei confronti delle religioni e/o delle confessioni religiose rifiuta pure un atteggiamento di distacco, di assoluta noncuranza e/o di mera astensione nei confronti del fatto fideistico, nel più nobile e gravoso compito di valorizzare le diversità⁶⁵ e di sfuggire graduate intensità di tutele⁶⁶.

Nella semantica del concetto di laicità dello Stato, infatti, si appalesa la sua origine genetica nella celebrazione della dimensione religiosa -individuale e collettiva - stante l'attitudine di tale principio “a porsi a servizio di concrete istanze della coscienza civile e religiosa dei cittadini”⁶⁷.

democrazia ha bisogno di Dio”. Falso!, Laterza, Roma-Bari, 2013, p. 57.

⁶² La laicità “ha molti nemici: non solo l'ateismo di Stato e il confessionarismo di Stato, ma anche il laicismo (secolarismo) che può insinuarsi subdolamente fra le pieghe dello stesso Stato costituzionale”. A tal proposito si evidenzia l'intreccio tra il concetto di laicità e la nozione di Stato costituzionale sì che “Le deficienze dell'una (laicità) si riverberano immediatamente sull'altro (Stato costituzionale) e viceversa” (A. SPADARO, *I valori dello Stato “laico” {... o “Costituzionale?”}*, in <http://www.rivistaaic.it>, 2011, p. 7).

⁶³ G. DALLA TORRE, *Ancora sulla laicità. Il contributo del diritto ecclesiastico e del diritto canonico*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., 4, 2014, 5. Nega la distinzione tra laicità e laicismo S. LARICCIA, *Battaglie di libertà. Democrazia e diritti civili in Italia (1943-2011)*, cit., p. 107.

⁶⁴ L'equidistanza e l'imparzialità sono “alla radice dell'eguaglianza giuridica” (N. COLAIANNI, *La laicità tra Costituzione e globalizzazione*, in www.forumcostituzionale.it, p. 6).

⁶⁵ La giurisprudenza costituzionale ha identificato la laicità nella garanzia della libertà di religione e del pluralismo di fedi e culture (cfr. Corte cost. 12 aprile 1989, n. 203; Corte cost. 18 ottobre 1995, n. 440; Corte cost. 10 novembre 1997, n. 329, in *Gazzetta Ufficiale*, 1° Serie speciale, 19 novembre 1997, n. 47; Corte cost. 13 novembre 2000, n. 508, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 8, 2000, 1041 ss.; Corte cost. 24 marzo 2016, n. 63, in *Gazzetta Ufficiale*, 1° Serie speciale, 30 marzo 2016, n. 13). In senso critico vedi S. LARICCIA, *La laicità della Repubblica italiana*, in <http://www.astrid-online.it>, 2006, p. 38 ss.

⁶⁶ Cfr. Corte cost., 13 novembre 2000, n. 508.

⁶⁷ Corte cost., 12 aprile 1989, n. 203. Si è affermato che “la concezione di neutralità positiva, quale versione o forma attuale del principio di laicità, rischia di per sé di convertire lo Stato a strumento delle opzioni religiose o ideologiche socialmente più forti” (S. LARICCIA, *La laicità della Repubblica*, in <http://www.astrid-online.it>, 2006, p. 48). Per altro orientamento risulta utile “un'idea universale di laicità, che è anzi importante difendere e valorizzare sempre più” e, nel contempo “la sua contestualizzazione, che consente di valorizzare le diverse tradizioni culturali” (E. ROSSI, *Laicità e simboli religiosi*,



L'intriseca relazione tra libertà religiosa e laicità⁶⁸ misura, invero, lo stato di salute della stessa democrazia nella sua più viva essenza di solidarietà e di rispetto per qualsiasi specie di credenza. Si tratta di un Giano bifronte del paradigma costituzionale, da un lato, sotteso alla tutela da qualsiasi oltraggio e sopraffazione che inibisca lo sviluppo effettivo e completo di ogni individuo, anche nella sua dimensione ascetica, dall'altro, rivolto alla retta predisposizione delle condizioni sostanziali per l'esercizio attivo delle libertà in un'ottica di pluralismo di fedi e di culture.

Così, se si ritiene legittimo ogni intervento volto alla salvaguardia del sentire religioso di ogni uomo, nell'estrinsecazione di tale sentire alcun rilievo assume il "criterio quantitativo" caratterizzato dal maggior numero di adepti delle diverse confessioni⁶⁹, né può assumere pregio il "criterio sociologico" connotato dalla "ampiezza e intensità"⁷⁰ che suscitano i torti e gli oltraggi arrecati al sentimento religioso.

La tutela dei convincimenti etici, filosofici e/o spirituali di tutti concreta, *ex adverso*, il binario unico su cui corre la pari dignità dell'individuo, un percorso obbligato costruito dal rispetto e dall'euritmica convivenza delle diverse verità nello spazio pubblico⁷¹. Perciò, il diritto di essere credente o non, di essere praticante o non, di divulgare i personali dogmi e/o di cambiare fede, nonché, il diritto di aderire a comunità spirituali, nella libertà di culto e nell'ottemperanza a precetti religiosi compatibili "con le norme penali e con i diritti degli

in <http://archivio.rivistaaic.it>, 2007, p. 29). Sulla trasformazione del concetto di laicità vedi **G. DALLA TORRE**, *Metamorfosi della laicità*, in *Laicità e relativismo nella società postsecolare*, a cura di S. Zamagni, A. Guarnieri, il Mulino, Bologna, 2009, p. 143 ss.

⁶⁸ Si è detto che "non esistono valori dello Stato laico, ma solo valori dello Stato costituzionale" coincidente con uno Stato "oltre che liberaldemocratico...a misura d'uomo" (**A. SPADARO**, *I valori dello Stato 'laico' {... o 'Costituzionale?'}*, cit., 8). Sui differenti modelli di laicità, per tutti, vedi **P. CAVANA**, *Modelli di laicità nelle società pluraliste. La questione dei simboli religiosi nello spazio pubblico*, in <https://www.olir.it>, 2005, p. 1 ss.

⁶⁹ Cfr. Corte cost., 13 novembre 2000, n. 508.

⁷⁰ Corte cost., 27 febbraio 1973, n. 14, in *Gazzetta Ufficiale*, 1° Serie speciale, 7 marzo 1973, n. 62. Tale criterio risultava applicato in passato. Tuttavia, "la protezione del sentimento religioso, quale aspetto del diritto costituzionale della libertà religiosa, non è divisibile. Ogni violazione della coscienza religiosa è sempre violazione di quel bene e di quel diritto nella sua interezza e tale dunque da riguardare tutti allo stesso modo, indipendentemente dalla confessione religiosa" (Corte cost., 14 novembre 1997, n. 329).

⁷¹ Così G. Casuscelli per il quale: «Il pluralismo confessionale "aperto" del progetto costituzionale, sancito dal primo comma dell'articolo 8 della Carta ... si alimenta della convivenza di fedi diverse, alimentando a sua volta il carattere democratico della Repubblica» (**G. CASUSCELLI**, *Il crocifisso nelle scuole: neutralità dello Stato e "regola della precauzione"*, in www.olir.it, 2005, p. 15).



altri⁷², impone l'agevolazione - in uno Stato veramente laico e democratico - del dialogo interreligioso "per far crescere il rispetto della dignità umana e contribuire al superamento di pregiudizi e intolleranza"⁷³.

Al di là di tali evidenze, tuttavia, non sfugge l'opportunità di definire i contorni e i contenuti essenziali della laicità sul terreno normativo⁷⁴, non solo al fine di stabilire regole organizzative e di fruibilità dei servizi negli spazi pubblici ma, anche e soprattutto, al fine di una tutela unitaria e non frammentata lasciata all'esclusiva semasiologia di matrice giurisprudenziale.

5 - Attività religiose e pratiche di culto nella scuola pubblica: il quadro normativo

Nell'attuale società multi-etnica e multi-religiosa la convivenza tra etnie di diversa origine e tradizione sollecita la reinterpretazione dei segni distintivi e dei rituali fideistici all'interno degli spazi pubblici, nella soluzione di controversie sempre più pressanti.

Tra le molteplici vicende emerse rifugge l'annosa questione dei simboli religiosi⁷⁵ e degli atti di culto nei luoghi pubblici. Tali eventi hanno infiammato gli animi di chi, per la valenza spirituale attribuita a

⁷² Cfr. art. 23 Carta dei valori, della cittadinanza e dell'integrazione.

⁷³ Art. 21 Carta dei valori, della cittadinanza e dell'integrazione.

⁷⁴ Per converso di è evidenziato che "La laicità resta ... un'ideologia" e "ogni tentativo di definizione sul piano giuridico risulta non solo arduo ma in contrasto con la legislazione e la realtà vigente che non consentono la si possa pienamente considerare quale parametro costituzionale delle questioni attinenti il fattore religioso" (M. TEDESCHI, *Quale laicità? Fattore religioso e principi e costituzionali*, in *Il diritto ecclesiastico*, 104, 1993, p. 559).

⁷⁵ Sul tema, per tutti, vedi D. TRABUCCO, *La questione dei simboli religiosi alla luce della Costituzione*, in <http://dirittifondamentali.besmart.it>, 2015, p. 1 ss. Sui simboli religiosi nello spazio pubblico, *ex multis*, vedi AA. VV., *La laicità crocifissa? Il nodo costituzionale dei simboli religiosi nei luoghi pubblici*, a cura di G. Bin, A. Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi, Giappichelli, Torino, 2004; H.J. BLANKE, *I simboli religiosi nello spazio pubblico*, <http://www.forumcostituzionale.it>, 2011, p. 1 ss.; C. CARDIA, *Il simbolo religioso e culturale*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., luglio 2012, p. 1 ss.; F. DI PRIMA, *Giudice amministrativo e interessi religiosi collettivi. Istanze confessionali, conflitti e soluzioni giurisprudenziali*, Libellula Editore, Tricase, 2013. Per uno studio del diritto sovranazionale, per tutti, vedi P. CAVANA, *I simboli religiosi nello spazio pubblico nella recente esperienza europea*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 28, 2007, p. 1 ss.; M. SALVETTI, *La Corte di Strasburgo parla di laicità. La problematica dei simboli religiosi nello spazio pubblico alla luce dell'incidenza del diritto sovranazionale sull'ordinamento italiano*, in *Diritto e religioni*, 5, 2010, p. 264 ss.



segni e riti di natura fideistica, li ritiene del tutto estranei all'ambito pubblico e potenzialmente offensivi dei diritti di quanti non si rispecchiano in essi e/o non credono affatto.

Il conflitto ha coinvolto anche la scuola pubblica - istituzione con finalità educativa⁷⁶ - primaziale luogo di confronto culturale, sociale e civile⁷⁷, dunque, inevitabilmente aperta alle variegate espressioni di fede.

La scuola, infatti, ha l'oneroso compito di favorire l'integrale maturazione degli allievi - nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali - attraverso qualsiasi iniziativa riconducibile ai multiformi interessi della sua specifica compagine e alle credenze ascetico-filosofiche dei genitori⁷⁸. Perciò il legislatore ha riservato alle istituzioni scolastiche⁷⁹, sia la definizione, la promozione e la valutazione di ogni attività complementare e/o integrativa dell'iter educativo degli alunni, quali "occasioni extracurricolari per la crescita umana e civile"⁸⁰, sia l'individuazione dei criteri di programmazione e di attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche⁸¹.

⁷⁶ Nell'ineludibile collegamento tra educazione e servizio pubblico si è detto che "l'educazione, comunque impartita, è un servizio alla società, e ... quindi è servizio pubblico" (A. BETTETTINI, *La {im}possibile parità. Libertà educativa e libertà religiosa nel «sistema nazionale di istruzione»*, in *Il diritto ecclesiastico*, 116, 2005, p. 1).

⁷⁷ L'art. 96 c. 4 D. Lgs 16 aprile 1994, n. 297 recante l'Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alla scuola di ogni ordine e grado, cristallizza la "funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile".

⁷⁸ Cfr. art. 2 Protocollo addizionale, L. 4 agosto 1955, n. 848 recante la *Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo*, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952.

⁷⁹ Per uno studio specifico sull'autonomia di tale organismo cfr. A. SANDULLI, *Il sistema nazionale di istruzione*, il Mulino, Bologna, 2003; F. DI CRISTINA, *Il tortuoso percorso dell'autonomia scolastica*, in *Munus*, 2015, p. 561 ss.; L. FLORE, *Autonomia e organizzazione del sistema scolastico italiano*, in *Costituzione e istruzione*, a cura di G. Matucci, F. Rigano, Franco Angeli, Milano, 2016, p. 120 ss. Per uno studio attinente al pluralismo culturale vedi A. POGGI, *Autonomia delle istituzioni scolastiche e multiculturalismo*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 8, 2000, I, p. 180 ss.

⁸⁰ Art. 1, c. 3 D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567 recante la *Disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche*.

⁸¹ Cfr. art. 6, 2 lett. d, del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416 sull'*Istituzione e riordinamento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica*. Va precisato che, né la Direttiva del Min. Pubblica Istruzione del 3 aprile 1996 – tesa all'inquadramento delle attività complementari e integrative – né il D.P.R. 10 ottobre 1996 n. 567 – concernente il *Regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche* – contengono esplicito riferimento ad attività di natura religiosa.



Tali attività, tra le quali sono ascrivibili le pratiche di culto e i rituali religiosi, vanno organizzate sulla base delle tangibili sollecitazioni degli studenti e delle loro famiglie⁸² e richiedono l'utilizzo degli edifici e delle attrezzature scolastiche⁸³.

Ciò nonostante, se la formazione spirituale concorre al conseguimento delle finalità scolastiche degli alunni ai quali è lasciata libera scelta nell'avvalersi o meno dello specifico insegnamento⁸⁴, il legislatore, nel consentire lo svolgimento di pratiche religiose all'interno dei plessi istituzionali, ne ha vietato la celebrazione nello spazio riservato al programma curricolare⁸⁵ e negli orari potenzialmente discriminanti per gli alunni dissenzienti⁸⁶.

Si tratta di un'ineludibile occorrenza che attinge la sua motivazione di fondo nella garanzia della nobile funzione di promozione culturale, sociale e civile⁸⁷ che fa carico all'istituzione pubblica. Tale funzione, da un lato, pretende di non intaccare gli spazi riservati all'accrescimento del patrimonio di tutti ma, anzi, di ampliarne la portata sulla base delle individuali specificità, dall'altro, evoca un'organizzazione che non penalizzi i diritti di nessuno.

L'eccessiva genericità della normativa, tuttavia, ha più volte richiesto interventi ermeneutici da parte dell'organismo ministeriale che, nella valutazione delle specifiche attività di culto nello spazio scolastico, ha chiarito la legittimità di talune celebrazioni liturgiche e degli "incontri delle scolaresche con i vescovi diocesani nell'ambito delle visite pastorali da essi effettuate"⁸⁸.

Tali iniziative presuppongono, però, "specifiche deliberazioni assunte dai competenti organi di democrazia scolastica"⁸⁹ e, al tempo

⁸² Art. 1, commi 1-3, D.P.R. 10 ottobre 1996 n. 567.

⁸³ L'art. 2, quarto comma, D.P.R. 10 ottobre 1996 n. 567, per l'espletamento delle iniziative in oggetto prevede l'utilizzo degli edifici e delle attrezzature scolastiche "anche in orari non coincidenti con quelli delle lezioni, nel pomeriggio e nei giorni festivi, secondo le modalità previste dal consiglio di circolo o di istituto".

⁸⁴ Cfr. art. 311, c. 1, D. Lgs 16 aprile 1994, n. 297, recante *l'Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alla scuola di ogni ordine e grado*.

⁸⁵ Cfr. art. 2, terzo comma, D.P.R. 10 ottobre 1996 n. 567.

⁸⁶ Cfr. art. 311, secondo, D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297.

⁸⁷ Cfr. art. 96, quarto comma, D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297.

⁸⁸ Min. Pubblica Istruzione, Circolare, 13 febbraio 1992, prot. n. 13377/544MS. Tra le celebrazioni liturgiche ritenute legittime sono incluse la "celebrazione della Messa all'inizio dell'anno scolastico o in occasione della Pasqua e la benedizione pasquale delle aule". Il testo integrale della Circolare è reperibile in P. CAVANA, *Atti di culto nella scuola pubblica e principio di laicità*, in *Il diritto ecclesiastico*, 103, 1992, I, p. 160-161, nota 3.

⁸⁹ Min. Pubblica Istruzione, Circolare del 13 febbraio 1992, prot. n. 13377/544MS.



stesso, la partecipazione - spontanea e incondizionata - degli alunni. E, nel caso di visite pastorali è pure richiesto un previo accordo tra le autorità confessionali e le istituzioni scolastiche allo scopo di individuare tempi e modalità operative degli incontri⁹⁰. Al di là di tali esplicitazioni, tuttavia, la vaporosità della legislazione scolastica⁹¹ non è stata compensata da specifici interventi normativi né in sede civile, né in sede di regolamentazione dei rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose⁹².

Tuttavia assumono significativo valore, in tale ambito, il diritto/dovere di soddisfare le diversificate istanze di carattere religioso provenienti dalla compagine scolastica "in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni"⁹³ e l'esplicitata inclusione delle relative iniziative "nell'ambito delle attività culturali previste dall'ordinamento scolastico"⁹⁴ o, comunque, tra quelle "facoltative finalizzate

⁹⁰ Min. Pubblica Istruzione, Circolare del 13 febbraio 1992, prot. n. 13377/544MS.

⁹¹ Si è parlato, al riguardo, di "opacità" del quadro normativo, di "carenza di specifiche direttrici puntuali costituzionalmente orientate", e di "vaghezza/incertezza delle pertinenti disposizioni in materia scolastica" che tuttavia, non paiono...tali da nascondere – già a prima vista – un generico *favor* dell'ordinamento verso la fattispecie in parola, o, perlomeno, l'assenza d'un divieto anche solo implicito alla realizzabilità della stessa" (F. DI PRIMA, M. DELL'OGGIO, *Le attività di culto nella scuola pubblica, tra laicità, "libertas Ecclesiae" e libertà religiosa collettiva*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 38 del 2016, p. 15).

⁹² Essa si limita a prevedere il divieto di ogni attività religiosa che si svolga in orario scolastico o in altri potenzialmente discriminati per gli alunni che abbiano dichiarato di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica e la proibizione di forme di "insegnamento religioso diffuso" in coincidenza dello svolgimento di altre discipline. Cfr., ad esempio, art. 9 legge 11 agosto 1984, n. 449, recante le *Norme per la regolamentazione dei rapporti tra lo Stato e le chiese rappresentate dalla Tavola Valdese*.

⁹³ Art. 10 L. 11 agosto 1984, n. 449. La norma garantisce alle chiese della Tavola Valdese "il diritto di rispondere alle eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordini allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni" secondo modalità concordate con gli organi scolastici. Analoghe previsioni si rinvencono nell'art. 11 della L. 29 novembre 1995, n. 520 recante le *Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia* e nell'art. 12 della L. 22 novembre 1988, n. 516 recante le *Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno*; art. 7, c. 4 L. 30 luglio 2012, n. 126 recante le *Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale*, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

⁹⁴ Art. 12, L. 22 novembre 1988, n. 516 recante le *Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno*. In tal senso anche art. 9, L. 22 novembre 1988, n. 517 recante le *Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le Assemblee di Dio in Italia*; art. 11 c.4, L. 8 marzo 1989, n. 101 recante le *Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane*; art. 9 L. 12 aprile 1995, n. 116 recante le *Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione*



all'ampliamento dell'offerta formativa determinate dalle istituzioni scolastiche nell'esercizio della loro autonomia, secondo modalità concordate⁹⁵ con l'autorità confessionale. E, se nessuna ulteriore incisiva indicazione emerge dalla normativa concordata con le comunità religiose, giova rilevare - in tale sede - l'esplicito divieto di qualsiasi invito rivolto agli alunni per indurli a partecipare a rituali e/o pratiche di culto⁹⁶. Tale proibizione, infatti, riverbera il riconoscimento, nemmeno tanto implicito, della facoltà della scuola di dar luogo - all'interno delle proprie strutture - a riti celebrativi di carattere spirituale, ancorchè fuori dall'orario di lezione e nel palese e insopprimibile diritto di astensione della popolazione scolastica che non intende presenziare.

6 - Il rito di benedizione nella scuola pubblica: *revirement* giurisprudenziale

La polemica concernente gli atti di culto⁹⁷ e i simboli religiosi⁹⁸ nelle strutture scolastiche, se in passato ha riguardato la celebrazione di messe

Cristiana Evangelica Battista d'Italia (UCEBI).

⁹⁵ Art. 7, quarto comma, L. 30 luglio 2012, n. 126 recante le *Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale*. Nello stesso senso cfr. art. 12 c. 3, L. 30 luglio 2012, n. 127 recante le *Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni*; art. 10, secondo comma, L. 30 luglio 2012, n. 128 recante le *Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia*; art. 6, secondo comma, L. 31 dicembre 2012, n. 245 recante le *Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Buddhista Italiana*; art. 6, quarto comma, L. 31 dicembre 2012, n. 246 recante le *Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha*.

⁹⁶ Cfr. art. 11, secondo comma, L. 22 novembre 1988, n. 516. In tal senso anche art. 8, L. 22 novembre 1988, n. 517; art. 11, L. 8 marzo 1989, n. 101; art. 10, L. 12 aprile 1995, n. 116; art. 8, L. 29 novembre 1995, n. 520. In dottrina vedi P. CAVANA, *Libertà religiosa e scuola pubblica. La piccola querelle delle benedizioni pasquali*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 2 del 2017, p. 14 ss.

⁹⁷ Più recentemente la questione della celebrazione degli atti di culto nella scuola pubblica è stata riproposta con l'interrogazione parlamentare dell'On. Bernini (S. 4.05412) che ha rilevato l'impossibilità di negare lo svolgimento di celebrazioni liturgiche o del rito di benedizione. Tali attività, si afferma, sono inquadrabili nell'alveo delle attività extrascolastiche che "in alcun modo e per nessun motivo...possono presentare un'evidente violazione della legge e della Costituzione" (Senato della Repubblica Legislatura 17^a - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 587, 8 marzo 2016, in http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Resaula&leg=17&id=00966724&part=doc_dc-allegatob_ab-sezionetit_icdrdr-atto_405412&parse=no&stampa=si&toc=no).

⁹⁸ Per uno studio concernente gli atti di culto nella scuola pubblica, tra gli altri, vedi P. CAVANA, *Pratiche religiose e atti di culto nella scuola pubblica. Spunti e riflessioni*, in *Iustitia*,



in orario curriculare, la recita di una preghiera prima dell'inizio lezione, la visita pastorale⁹⁹, l'allestimento del presepe e, finanche, l'esposizione del crocifisso¹⁰⁰, è tornata recentemente alla ribalta con la già nota diatriba sul

45, 1992, I, p. 59 ss.; **ID.**, *Atti di culto nella scuola pubblica e principio di laicità*, in *Il diritto ecclesiastico*, 103, 1992, p. 158 ss.; **I. BRIONES MARTINEZ**, *Conciliación entre fe y cultura en la escuela*, in *Estudios sobre educación*, 11, 2002, 3, p. 49 ss.; **L. ZANNOTTI**, *Le cerimonie religiose nella scuola pubblica*, in *Il diritto ecclesiastico*, 104, 1993, p. 216 ss.; **F. DI PRIMA, M. DELL'OGGIO**, *Le attività di culto nella scuola pubblica, tra laicità, "libertas Ecclesiae" e libertà religiosa collettiva*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 38 del 2016, p. 1 ss. Sulla querelle dei simboli religiosi nella scuola, per tutti, vedi **G. DI COSIMO**, *Scuola pubblica e simboli religiosi*, in <http://archivio.rivistaaic.it>, 2004.

⁹⁹ A tal proposito è stato rilevato che "la visita programmata non può essere definita attività di culto, né diretta alla cura delle anime secondo la definizione contenuta nell'art. 16 legge n. 222 del 1985, ma assume piuttosto il valore di testimonianza culturale, tesa a evidenziare i contenuti della religione cattolica sotto il profilo della opportuna conoscenza, così come sarebbe nel caso di audizione di un esponente di un diverso credo religioso o spirituale" (Cons. St., sez. VI, 6 aprile 2010, n. 1911, in <http://www.icmappano.gov.it/wordpress/wp-content/uploads/2014/03/Consiglio06aprile2010.pdf>). Con Decreto del 6 maggio 2011 il Presidente Napolitano ha respinto il ricorso straordinario dell'Uaar per l'annullamento degli atti amministrativi che hanno reso possibile la visita pastorale del Vescovo di Grosseto alla scuola elementare statale del 3° circolo didattico (il testo del documento è disponibile in <http://www.culturacattolica.it/cm-files/2011/12/15/7377.pdf>).

¹⁰⁰ Sull'argomento, tra i numerosi scritti, vedi **AA. VV.**, *La laicità crocifissa? Il nodo costituzionale dei simboli religiosi nei luoghi pubblici*, a cura di G. Bin, A. Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi, Giappichelli, Torino, 2004; **G. CASUSCELLI**, *Il crocifisso nelle scuole: neutralità dello Stato e "regola della precauzione"*, cit., p. 1 ss.; **R. BOTTA**, *Paradossi semiologici ovvero la "laicità" del crocifisso*, in *Corriere giuridico*, 23, 2006, p. 843 ss.; **B. RANDAZZO**, *Il crocifisso come simbolo di laicità: un paradosso? Quando è oltrepassato il confine tra diritto e politica*, in *I diritti dell'uomo. Cronache e battaglie*, 17, 2006, p. 78 ss.; **S. ROSSI**, *Il nodo del crocifisso nello Stato laico*, in <http://www.forumcostituzionale.it>, 2006, p. 1 ss.; **A. BETTETTINI**, *Il crocifisso nelle aule scolastiche: la legittimità di un simbolo che "dà da pensare"*, in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 27, 2011, II, p. 281 ss.

In giurisprudenza vedi Pretura di Roma, 28 aprile 1986, in *Il diritto ecclesiastico*, 97, 1986, II, p. 419 ss.; Tribunale civile L'Aquila, 23 ottobre 2003, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 11, 2003, p. 717 ss.; Tribunale civile L'Aquila, 19 novembre 2003, in *PQM*, 2003, II, p. 71 ss.; Tar Veneto, 14 gennaio 2004, n. 56, in *Foro italiano*, 129, 2004, III, 235 ss.; Tar Veneto del 22 marzo 2005, n. 1110, in *Il diritto di famiglia e delle persone*, 35, 2006, II, p. 90 ss.; Cons. St., sez. VI, 13 febbraio 2006, n. 556, in *Il diritto di famiglia e delle persone*, 35, 2006, p. 1031 ss. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale delle norme che includono il crocifisso tra gli arredi delle aule scolastiche in riferimento al principio di laicità, in quanto avente a oggetto un atto privo di forza di legge (Corte cost., 15 dicembre 2004, n. 389, in *Foro italiano*, 130, 2005, I, p. 1 ss.). La giurisprudenza europea ha identificato nel crocifisso un simbolo essenzialmente passivo compatibile con il principio di neutralità (Corte EDU, sez. Grande Camera, caso *Lautsi e altri c. Italia*, ricorso 30814/06, 18 marzo 2011, in *Cassazione penale*, 2011, p. 2813 ss.). A commento vedi, tra gli altri: **M.G. BELGIORNO**, *Il crocifisso nelle aule scolastiche in Italia. Una condanna revocata, ma condizionata, dalla Corte Europea dei Diritti Umani*, in *Stato, Chiese*



rito di benedizione¹⁰¹. Si tratta di conflitti identitari - alimentati dal crescente pluralismo - che effigiano il termometro dell'arduo bilanciamento tra uguaglianza giuridica, libertà religiosa e laicità dello Stato, disegnando una frontiera, sempre più labile e diafana, tra tolleranza e intolleranza.

La questione costituisce la cartina tornasole che, illuminando le ombre degli incerti confini della laicità nel sistema valoriale italiano, fa ineluttabilmente affiorare la manchevole limpidezza normativa in *subiecta materia*: fonte primaziale dei disorientanti e inconciliabili indirizzi giurisprudenziali.

La recente fattispecie non si configura come una novità dacché, già in passato, il rito della benedizione nei plessi scolastici aveva alimentato il fuoco delle ostilità e delle incontenibili avversioni per la rivendicata neutralità degli spazi pubblici.

Il giudice amministrativo¹⁰², in quel caso, nel rammentare il carattere tradizionale della benedizione come "pratica ... diffusa" caratterizzata dalla "brevità e dalla semplicità" del rito, ne ha palesato l'assoluta inoffensività¹⁰³ rispetto "all'ordinato svolgimento della didattica

e pluralismo confessionale, cit., marzo 2011, p. 1 ss.; **S. FERRARI**, *Sul crocifisso e su molto altro. Le sentenze della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo*, in *Il Regno*, 18, 2011, p. 191 ss.; **A. LEONI**, *L'"Affaire Lauti c. Italie": la vicenda giudiziaria dell'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., aprile 2011, p. 1 ss. Sul crocifisso come simbolo identitario ci si è chiesto: "Se è simbolo identitario qual è l'identità che in esso si sente (o deve sentire?) rappresentata? Il popolo, la nazione, la Repubblica? E inoltre: è possibile avere simboli identitari 'non ufficiali' al di fuori cioè da quelli previsti da norme costituzionali o comunque da fonti del diritto?" (**E. ROSSI**, *Laicità e simboli religiosi*, cit., p. 13).

¹⁰¹ Per un commento vedi **P. CAVANA**, *Libertà religiosa e scuola pubblica. La piccola querelle delle benedizioni pasquali*, cit., p. 1 ss.; **G. CIMBALO**, *Riti religiosi e benedizione pasquale nelle scuole pubbliche*, in *Diritto e religioni*, 19, 2016, p. 105 ss.

¹⁰² Tar Umbria, 30 dicembre 2005, n. 677, in <http://www.lexitalia.it/a/2016/72373>.

¹⁰³ Diversamente si è ritenuto legittimo "il divieto di svolgimento di atti rituali nella scuola pubblica sia durante sia al di fuori dell'orario di lezione e la loro non conformità alle finalità della scuola" (**G. CIMBALO**, *Riti religiosi e benedizione pasquale nelle scuole pubbliche*, in *Diritto e Religioni*, 11, 2016, I, p. 115). La riconducibilità delle pratiche religiose nell'ambito delle attività extrascolastiche sarebbe non corretto perché non esplicitata e tipizzata dalla norma che, nel chiarire il potere deliberante del Consiglio di circolo o di istituto relativamente ai criteri per la programmazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, fa "particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione" (art. 6, secondo comma, lett. d, DPR 31 maggio 1974, n. 416). Tale censura evoca, invero, una capziosa ricostruzione ermeneutica particolarmente stridente con la *ratio legis*. Difatti l'elencazione normativa di dette attività assume palese e



e della vita scolastica" alla stregua di ogni altra iniziativa "parascolastica"¹⁰⁴. Si tratta - si è detto - di un rito che non "lascia tracce visibili" e che non "ha senso ... se fatto altrove" mentre assume pregnante valore se celebrato "in un luogo determinato" e "nei luoghi in cui si vive e si lavora". E, se esso non può e non deve essere mai imposto "nella scuola come altrove", la sua connotazione spirituale non lo rende di per sé intollerabile e/o offensivo a meno di assumere una valenza discriminatoria "in negativo" per il solo motivo di essere espressione di una fede religiosa¹⁰⁵.

Giova rilevare, peraltro, che il giudice adito, focalizzando l'attenzione sulla libertà di compiere rituali religiosi anche all'interno delle mura scolastiche, ha condannato la pretesa - "in nome del rispetto delle convinzioni proprie" - che "altri si astenga dal praticare e manifestare le sue". Perciò, pur senza toccare gli ambiti della laicità dello Stato e delle inevitabili interazioni con la libertà religiosa, il diverbio fu definito con un provvedimento giudiziale che scolpiva a chiare lettere l'assoluta compatibilità del rituale con principi e valori dell'ordinamento italiano, ancorché celebrato nelle strutture scolastiche.

Il conflitto interpretativo è emerso nella soluzione di una più recente controversia - del tutto simile - su cui, tuttavia, si è giunti a conclusioni diametralmente opposte¹⁰⁶.

Si tratta, invero, dell'impugnata delibera di apertura dei locali scolastici - concessa dall'organo a tal uopo competente - che autorizzava la benedizione pasquale all'interno dell'edificio a condizione che si svolgesse in orario extracurricolare e con l'onere di sorveglianza degli alunni in capo a familiari e/o adulti.

incontrovertibile carattere esplicativo, non già tassativo, proprio in virtù della formula adottata che invita a far "particolare riferimento" alle enumerate iniziative evidentemente senza la pretesa di offrirne un catalogo circoscritto ed esclusivo.

¹⁰⁴ L'organo giudicante ha ricondotto tali riti nell'ambito delle attività di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 416 del 1974 giacché "Si può fare ricorso ... alle comuni conoscenze ed esperienze per affermare che l'art. 6 del D.Lgs. n. 416 del 1974 è applicato, nella prassi «vivente», in senso non certo restrittivo bensì estensivo o comunque elastico e flessibile, quanto alla tipologia delle attività «parascolastiche», «extrascolastiche», «complementari», etc., che gli organi scolastici possono autonomamente programmare o autorizzare" (Tar Umbria, 30 dicembre 2005, n. 677).

¹⁰⁵ Tale considerazione "si evince, fra l'altro, dall'art. 20 della Costituzione" ed esprime «il rifiuto di una discriminazione in "negativo" delle espressioni religiose in quanto tali» (Tar Umbria, 30 dicembre 2005, n. 677).

¹⁰⁶ Cfr. Tar Emilia Romagna, Bologna, sez. 1, 9 febbraio 2016, n. 166 in *Il diritto di famiglia e delle persone*, 45, 2016, I, 501 ss. (il testo è disponibile in <http://www.lexitalia.it/a/2016/71893>).



Il giudice di prime cure - invocando il principio di laicità e di non confessionalità dello Stato¹⁰⁷ - ha ritenuto che “non v’è spazio” per lo svolgimento di pratiche devozionali nella scuola¹⁰⁸, benchè celebrate fuori dagli orari dedicati alle attività istituzionali¹⁰⁹. Questo perché siffatti “fenomeni” non sarebbero riconducibili nell’alveo delle attività

¹⁰⁷ Laicità “non significa indifferenza di fronte all’esperienza religiosa ma comporta piuttosto equidistanza e imparzialità rispetto a tutte le confessioni religiose. Ciò fa sì che anche la tutela della libertà religiosa non si risolva nell’esclusione totale dalle istituzioni scolastiche di tutto ciò che riguarda il credo confessionale della popolazione, purché l’attività formativa degli studenti si giovi della conoscenza di simili fenomeni se e in quanto fatti culturali portatori di valori non in contrasto con i principi fondanti del nostro ordinamento e non incoerenti con le comuni regole del vivere civile” (Tar Emilia Romagna, Bologna, sez. 1, 9 febbraio 2016, n. 166).

¹⁰⁸ Con parere n. 41778/08 l’Avvocatura generale dello Stato, Sezione VII, in data 8 gennaio 2009 ha ritenuto inclusa la benedizione religiosa nell’ambito delle attività extrascolastiche riconoscendo la legittimità della circolare del Ministro della pubblica istruzione prot. 13377 del 13 febbraio 1992, ai sensi del DPR 416 del 1974. Il testo integrale del parere dell’Avvocatura è disponibile in <http://www.disal.it/Resource/CelebrazioneAttiCulto.pdf>. Nella risposta all’interrogazione avanzata dall’On. Rizzi del 22 aprile 2010, il Ministro Gelmini, ha fatto proprio l’anzidetto parere che “ha ammesso la possibilità di far rientrare, su iniziativa e deliberazione conforme degli organi collegiali dei singoli istituti, eventuali atti di culto, quali la celebrazione di una messa di inizio anno scolastico e le benedizioni pasquali, nell’ambito delle iniziative extrascolastiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 416 del 1974”. Inoltre il Ministro ha precisato che “L’Avvocatura stessa, nell’esprimere tale avviso, ha contestualmente fornito indicazioni pratiche circa le modalità di svolgimento dei predetti atti di culto, sia all’interno che all’esterno delle istituzioni scolastiche e sia in orario scolastico curriculare che al di fuori di tale orario; ha infine evidenziato che, in ogni caso, fermo restando il rispetto della normativa vigente, il comportamento degli organi scolastici dovrebbe sempre ispirarsi al criterio di opportunità, dando particolare rilievo alla sensibilità e al coinvolgimento delle componenti scolastiche” (XVI Legislatura, Risposta a interrogazione scritta n. 4-03047 in <http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Sindispr&leg=16&id=514702>).

¹⁰⁹ L’On. Sbarbati ha promosso un’interrogazione parlamentare con la quale, nell’affermare che “la sentenza del Tar non è stata mai impugnata da parte dei Ministri della pubblica istruzione ed è di fatto diventata definitiva a tutti gli effetti, per tutto il territorio nazionale” e che “nonostante ciò, da parte di numerosi direttori didattici, presidi e consigli scolastici si continua a fare riferimento alla nota del 1992 del ministero della pubblica istruzione, quando si tratta di prendere decisioni in materia”, chiedeva se non fosse “necessario confermare il principio fondamentale della laicità che la Corte costituzionale, in una recente sentenza, ha ribadito essere forma suprema dello Stato, affinché non sia leso, oltretutto, il diritto alla riservatezza delle opinioni individuali in materia di fede religiosa” e di conseguenza se non fosse “importante fare chiarezza, informando tutti gli organi scolastici su quale sia l’attuale legislazione in materia, affinché si abbia un comportamento omogeneo su tutto il territorio nazionale, escludendo che pratiche religiose o atti di culto possano avere luogo nei periodi destinati allo svolgimento delle normali lezioni” (XIII Legislatura — Allegato B ai Resoconti — Seduta del 22 ottobre 1997, in http://leg13.camera.it/_dati/leg13/lavori/stenografici/sed259/pdfbt04.pdf).



complementari e integrative della scuola “come centro di promozione culturale civile e sociale”¹¹⁰, essendo privi di “utilità” e di “rilevanza culturale”. Perciò - si è detto - se non si può escludere *in toto*, dall’ambito scolastico, ciò che riguarda il credo religioso “se e in quanto fatti culturali portatori di valori”, nemmeno può coinvolgersi la scuola nella celebrazione di rituali di natura spirituale. Tale capziosa impostazione, nel confinare le pratiche religiose nella “sfera individuale dei consociati” secondo opzioni “di natura incompressibili”, individua nel principio di laicità un invalicabile sbarramento alla libertà religiosa sulla base di un unico presupposto: la distinzione degli ordini.

Si tratta, invero, del tentativo di stravolgere le radici semantiche di una laicità aperta e inclusiva, più volte - a chiare lettere - ribadita dai giudici costituzionali, con una travisata interpretazione dell’invocato dovere di neutralità.

Un siffatto dovere si tradurrebbe, per i giudici amministrativi, in un concetto di laicità dello Stato coincidente con un’ideologia areligiosa e/o antireligiosa le cui ricadute operative alimenterebbero la rimodulazione, in termini restrittivi, dell’espressione pubblica del proprio sentire religioso e, per l’effetto, l’espulsione dallo spazio pubblico di tutto ciò che è riferibile al trascendente.

Una simile visione, nello svuotare e/o restringere, di fatto, il contenuto della garanzia offerta dall’art. 19 Cost., si muove sul terreno torbido e mellifluido di una laicità fraintesa e mistificata, non già madre del medesimo rispetto dovuto al diritto di libertà di fede in un regime di apertura alle diverse credenze e culture¹¹¹, ma insuperabile scoglio a qualsiasi attività di carattere religioso. Essa evoca, in sostanza, una palese visione laicista dell’anzidetto principio che, nell’instillare il rovinoso germe dell’intolleranza, nega ogni dimensione sociale o possibilità di espressione pubblica alle scelte di coscienza.

Non solo. L’impressione che si ricava è che l’indirizzo offerto vada finanche a gravare sull’autonomia delle istituzioni scolastiche, competenti *ex lege* a individuare natura e tipologia delle iniziative da ricondurre nell’alveo dei modelli formativi, come attività integrative, complementari, parascolastiche, interscolastiche ed extrascolastiche.

7 - La recente sentenza del Consiglio di Stato, 27 marzo 2017, n. 1388

¹¹⁰ Art. 96, quarto comma, D. Lgs 16 aprile 1994, n. 297.

¹¹¹ Cfr. Corte cost. 12 aprile 1989, n. 203.



L'*humus* culturale interpretativo che ha animato l'anzidetto indirizzo giurisprudenziale¹¹² è stato, invero, da più parti confutato e integralmente contraddetto dal pronunciamento del giudice di appello¹¹³.

L'Alto consesso, infatti, nel sostenere la liceità del rito di benedizione, si è mosso sul terreno della libertà religiosa come diritto inviolabile anche all'interno delle aule scolastiche avallando la fondamentale valenza della sua celebrazione "per chi ne condivide l'intimo significato e ne accetta la pratica".

Si tratta, si è detto, di un rito finalizzato "a ricordare la presenza di Dio nei luoghi dove si vive o si lavora" che, se non avrebbe alcun significato compiere nei locali senza la presenza di chi intende praticarlo, non può di certo costituire un valore negativo "tale da renderla vietata" solo per la sua intrinseca connotazione religiosa¹¹⁴.

Il rito di benedizione, per di più, non incide sulla didattica o sulla vita della scuola "diversamente dalle altre attività parascolastiche", né arreca nocimento al pensiero o al sentimento "religioso o no, di chiunque altro che ... non partecipando all'evento, non può(ossa) in alcun senso sentirsi leso da esso". Perciò, nel rimarcare la competenza degli organi scolastici, intesa non in senso restrittivo "bensì estensivo o comunque elastico e flessibile" circa l'individuazione delle attività "parascolastiche", "extrascolastiche" e "complementari", il collegio giudicante ha cristallizzato la legittimità del provvedimento impugnato.

Ciò che, evidentemente, segna i confini di detta liceità - in assenza di specifici divieti normativi - è la celebrazione del rito al di fuori dell'orario curricolare e, nel contempo, la libera, volontaria e facoltativa adesione degli alunni.

Tale decisione appare in linea con le garanzie offerte all'espressione del sentire religioso in un'ottica di pluralismo religioso e culturale, benché i giudici di appello, nel solcare le identiche orme del precedente orientamento che attestava la legittimità del rito di benedizione¹¹⁵, non

¹¹² Cfr. Tar Emilia Romagna, Bologna, sez. 1, 9 febbraio 2016.

¹¹³ Cfr. Cons. St., 27 marzo 2017, n. 1388, in <https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/ndm3/~edisp/kni4xid3g2425tuxmzscb4y6ni.html>.

¹¹⁴ I giudici si chiedono, inoltre, "come sia possibile che un (minimo) impiego di tempo sottratto alle ordinarie e le attività scolastiche, sia del tutto legittimo o tollerabile se rivolto a consentire la partecipazione degli studenti ad attività parascolastiche diverse da quella di cui trattasi ... mentre si trasformi ... in un non consentito dispendio di tempo se relativo a un evento di natura religiosa, oltretutto rigorosamente al di fuori dell'orario scolastico" (Cons. St., 27 marzo 2017, n. 1388).

¹¹⁵ Cfr. Tar Umbria, 30 dicembre 2005, n. 677.



abbiano colto - sul piano applicativo - l'occasione per aggiungere un prezioso tassello all'ermeneutica del principio di laicità.

8 - Atti di culto nello spazio pubblico e finalità formativa della scuola

La questione degli atti di culto nello spazio pubblico tratteggia gli infuocati confini di una laicità contesa, sempre più strumentalmente invocata a sostegno di esacerbate posizioni che ne stravolgono l'essenza, come svelata e più volte ribadita dalla giurisprudenza costituzionale. E, se tale conflitto si muove sul terreno di un'esasperata separazione tra sfera pubblica e sfera religiosa, il dibattito si rivela ancor più acceso quando coinvolge la scuola, per sua stessa vocazione luogo di formazione di soggetti in cui la maturazione della coscienza è in divenire e sede d'incontro/confronto di giovani provenienti da diverse estrazioni sociali, religiose e culturali.

Lo sviluppo di una personalità equilibrata e armonica incarna, infatti, una legittima aspettativa di ogni bambino¹¹⁶ - indipendentemente dalla sua identità etnico-culturale o religiosa - ed esige un progetto scolastico che gli consenta l'inserimento attivo nella società, in una prospettiva pluralistica e interculturale. Si muove dalla garanzia dell'ineludibile diritto del minore di trasformarsi in adulto sereno e responsabile attraverso un percorso formativo che, nell'evocare l'educazione alla legalità, al rispetto e alla condivisione di valori, promuova il potenziamento del suo personale temperamento, l'integrazione tra ragazzi, la reciproca relazione e l'abbattimento di pregiudizi e barriere.

Tale obiettivo costituisce il giro di boa per l'integrale e confacente maturazione dell'uomo che alberga in ogni fanciullo e riflette l'oneroso compito della scuola di valorizzare appieno la libera espressione della sua individualità senza trascurarne i più sublimi bisogni, inclusi quelli attinenti alla dimensione spirituale¹¹⁷. Il fattore religioso, infatti, nel

¹¹⁶ Il diritto del minore a essere educato è consacrato negli artt. 30 Cost. e 147 c.c. Esso è ribadito, nel diritto sovranazionale, dall'art. 2 del Protocollo addizionale n. 1 CEDU. Sul punto vedi **T. DI IORIO**, *Società multi-etnica e libertà religiosa del minore tra affidamento e autodeterminazione*, cit., p. 41 ss.

¹¹⁷ Nella definizione del sistema educativo d'istruzione si è incluso tra i criteri direttivi "il conseguimento di una formazione spirituale e morale, anche ispirata ai principi della Costituzione, e lo sviluppo della coscienza storica e di appartenenza alla comunità locale, alla comunità nazionale ed alla civiltà europea" (art. 2, primo comma, lett. B, L. 28 marzo 2003, n. 53 recante la *Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale*).



completare la costruzione dell'identità del giovane adolescente nelle sue differenti sfaccettature, costituisce parte del patrimonio da acquisire per un consapevole e conveniente esercizio delle libertà in un progetto educativo volto a inculcargli il valore dei principi posti alla base della società civile¹¹⁸.

Si tratta di soddisfare le esigenze spirituali di ciascun membro della popolazione scolastica - indipendentemente dalle specifiche fedi - riconoscendole, contemperandole e raccordandole tra loro, in uno spirito di incontro e di arricchimento. Perciò occorre riservare il giusto spazio ai convincimenti religiosi di tutti gli alunni e all'esercizio degli atti di culto che ne magnificano l'essenza, nella stringente edificazione di un tessuto valoriale comune, abilmente ordito dal *fil rouge* della condivisione e del biunivoco rispetto.

9 - Conclusioni

L'effettiva equivalenza delle credenze fideistiche a diverse velocità rappresenta il cardine intorno al quale ruotano i valori-principi di uguaglianza e di libertà religiosa.

Tali valori-principi, si è già detto, nel disconoscere qualsiasi forma di negazione dei variegati assiomi fideistici e di differenziazione tra le diverse verità, incarnano il cuore pulsante della laicità dello Stato nella palesata attitudine ad accogliere le esigenze spirituali dei cittadini¹¹⁹. Si muove dalla necessità di tradurre l'astratta tutela della libertà religiosa in una salvaguardia effettiva e concreta che non ostacoli in alcun modo il nutrimento dell'ascetica dimensione dell'individuo ma predisponga, sotto il profilo sostanziale, adeguati strumenti per l'esercizio individuale e comunitario dell'intimo sentimento.

Vi è che la scuola assume, in tale contesto, particolare pregnanza. Essa, infatti, proprio in virtù della sua funzione educativa e formativa anche nell'ambito "spirituale e morale"¹²⁰, non può negare spazio ad attività di carattere religioso - vagliate e autorizzate con specifiche deliberazioni dai competenti organi di democrazia scolastica - allorché queste abbiano peculiare valore e significato anche per una sola parte degli studenti.

¹¹⁸ Cfr. T. DI IORIO, *Società multietnica e libertà religiosa del minore tra affidamento e autodeterminazione*, cit., p. 54 ss.

¹¹⁹ Cfr. Corte cost., 12 aprile 1989, n. 203.

¹²⁰ Art. 2, primo comma, lett. B, L. 28 marzo 2003, n. 53, cit.



Si tratta dell'esercizio del culto a chiunque garantito nella sua dimensione positiva, individuale e comunitaria¹²¹ che, per l'effetto, è stato riconosciuto dalla legislazione scolastica pure nello spazio pubblico¹²². La scuola, del resto, non può soffocare le individuali coscienze degli alunni ma, anzi, è tenuta ad agevolarne la maturazione nel rispetto delle convinzioni religiose e filosofiche dei genitori¹²³.

Tale impostazione riflette una scuola segnata da una laicità, aperta e inclusiva che "ouvre parallèlement l'espace scolaire à d'autres religions"¹²⁴ e che assolve pienamente all'oneroso compito di integrale formazione di tutti gli scolari, senza distinzioni e discriminazioni di sorta. Si tratta di una laicità "sana"¹²⁵ non velata dall'opacità del laicismo, che reclama la distinzione tra "ordini" distinti senza ammettere l'indifferentismo, la mortificazione e/o lo svilimento dei postulati ideologici di nessuno. Essa consente di essere eguali e - al tempo stesso - dissimili, di essere unici tra gli altri, insieme agli altri e con gli altri e si appalesa come primaziale strumento di gestione delle diversità, del relativismo dei valori, delle culture e delle tradizioni, nel dialettico confronto tra fede e ragione.

Una laicità così intesa costituisce il presupposto caratterizzante del primato della persona, custodisce la travolgente forza del diritto di essere se stessi e trova la sua realizzazione ultima nell'accoglimento di tutte le istanze religiose degli studenti in una cornice di pacifica condivisione degli spazi comuni, da ognuno preteso come esclusivo. Perciò non confina la religione ai margini della società o nel *forum internum* del singolo

¹²¹ Cfr. art. 19 Cost.

¹²² L'art. 311, secondo comma, D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, fa espresso riferimento alle "pratiche di culto" e precisa che non devono svolgersi "in occasione dell'insegnamento di altre materie, né secondo orari che abbiano per detti alunni effetti discriminanti".

¹²³ L'art. 2 del Protocollo addizionale n. 1 CEDU impone allo Stato il dovere, nell'esercizio dei compiti attinenti all'educazione e all'insegnamento, di "rispettare il diritto dei genitori di assicurare tale educazione e tale insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche".

¹²⁴ Corte EDU, *Grande Chambre, Lautsi c. Italie*, 18 marzo 2011, n. 30814/06, cit., § 74.

¹²⁵ Si tratta di una definizione coniata da Pio XII per il quale "una legittima sana laicità dello Stato" non può non costituire "uno dei principi della dottrina cattolica" (**PIO XII**, *Discorso ai marchigiani residenti in Roma*, 23 marzo 1958, in *Acta Apostolicae Sedis*, 25, 1958, p. 220). Invero, una "sana laicità ... comporta che lo Stato non consideri la religione come un semplice sentimento individuale che si potrebbe confinare al solo ambito privato" ma "va riconosciuta come presenza comunitaria pubblica" (**BENEDETTO XVI**, *Discorso ai partecipanti al Convegno nazionale promosso dall'Unione Giuristi Cattolici Italiani*, 9 dicembre 2006, in https://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/it/speeches/2006/december/documents/hf_ben_xvi_spe_20061209_giuristi-cattolici.html).



individuo¹²⁶, ma assicura la libera esternazione e divulgazione dell'intrinseco sentire anche all'interno dello spazio pubblico, incluso quello scolastico. Si muove dalla più ampia apertura ai differenti bisogni e interessi religiosi secondo le coordinate tracciate dall'impianto costituzionale in uno spazio che appartiene a tutti e che, per l'effetto, non può ammettere aprioristiche e discriminanti esclusioni. Limiti e impedimenti potrebbero essere imposti solo ove le istanze pretese risultassero oltraggiose dei principi e precetti "espressamente enunciati o desumibili dalla Carta costituzionale"¹²⁷.

Nella sua dimensione esterna la libertà religiosa, infatti, può essere ostacolata soltanto dalla difesa di valori inderogabili altrimenti si finirebbe per rendere cedevole o, addirittura, apparente la tutela offerta in sede costituzionale.

Né sfugge come gli atti di culto ricadano fuori da una siffatta tutela solo ove siano contrari al "buon costume"¹²⁸.

Orbene, se la libertà religiosa, nell'includere la facoltà di praticare o non il proprio credo, misconosce il diritto di pretendere, *sic et simpliciter*, l'astensione dalle manifestazioni delle pratiche di culto altrui, nessun ostacolo si frappone alla celebrazione del rito di benedizione nello spazio scolastico.

Tale rituale potrebbe essere proibito solo ove interferisse con il normale svolgimento dell'attività istituzionale ma non quando sia celebrata al di fuori dell'orario curricolare con l'adesione libera e facoltativa degli studenti. In tal caso, infatti, gli utenti di altre fedi religiose e i non credenti che decidessero di non presenziare alla cerimonia non subirebbero alcun reale e/o potenziale pregiudizio, sia per la regolare tenuta delle attività didattiche, sia per l'autonoma e libera determinazione alla non partecipazione. A essi, per converso, è riconosciuto il sacrosanto diritto di sollecitare manifestazioni intimamente connesse alle personali ideologie¹²⁹ - ove lo desiderassero - nell'osservanza dei medesimi succitati

¹²⁶ Del resto "chiedere ai cittadini, nella partecipazione della vita pubblica, di mettere da parte le loro convinzioni religiose, non vuole forse dire che la società oltre a escludere il contributo della religione dalla sua vita istituzionale, si fa anche promotrice di una cultura che dell'uomo offre una definizione che ne sminuisce la vera essenza?" (GIOVANNI PAOLO II, *La libertà religiosa condizione per la pacifica convivenza. Messaggio del 1° gennaio 1988*, in http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/messages/peace/documents/hf_jp-ii_mes_19871208_xxi-world-day-for-peace.html).

¹²⁷ Corte cost., 8 giugno 1981, n. 100, in *Gazzetta Ufficiale*, 1° Serie speciale, 17 giugno 1981, n. 165.

¹²⁸ Art. 19 Cost.

¹²⁹ Difatti quando la libertà religiosa e "il suo esercizio vengono in rilievo, la tutela giuridica deve abbracciare allo stesso modo l'esperienza religiosa di tutti, nella sua



confini. Se, infatti, nel pluralismo rifulge vivo l'arcobaleno dei colori delle differenti ideologie, il rispetto dei personali convincimenti spirituali di tutti e della libertà di non credere, riflette l'aureo scintillio della pari dignità dell'individuo alla cui realizzazione concorre l'intero sistema educativo.

Né sfugge che l'accoglimento delle diverse petizioni religiose, attraverso un apparato scolastico aperto a tutte le differenze, costituisce anche un importante modello pedagogico finalizzato alla condivisione - tra i banchi di scuola - di valori etico-giuridici nel percorso bidirezionale di dialogo interculturale per l'edificazione di una società sempre più partecipata. Si tratta dell'apprezzamento dei variegati convincimenti che, nel rappresentare la piattaforma ineludibile di un tessuto valoriale comune, esclude che le differenti visioni ideologiche possano rappresentare fattore di divisione umana¹³⁰, né ammette che segni e simboli religiosi possano essere percepiti per se stessi offensivi.

La composizione delle tensioni causate dalle difformi concezioni esistenziali e ideologiche nella scuola viaggia, dunque, sul costruttivo terreno dell'armonica convivenza, affinché le singole identità si confrontino senza affrontarsi, univocamente determinati all'individuazione dello speciale contributo che ogni singola ideologia può apportare alla costruzione di una società coesa e solidale.

Solo attraverso un siffatto percorso di rispetto, pacificazione e cementificazione dell'intero assetto sociale, potrà sventolare, vittorioso e fiero, il vessillo tricolore di una "laicità positiva"¹³¹ che non divide ma condivide. Oltre ogni muro dell'intolleranza.

dimensione individuale e comunitaria, indipendentemente dai diversi contenuti di fede" (Corte cost., 23 febbraio 2016, n. 63).

¹³⁰ Cfr. art. 25 Carta dei valori, della cittadinanza e dell'integrazione.

¹³¹ I contorni di una siffatta laicità sono stati così disegnati: "Il est en effect fondamental, d'une part, d'insister sur la distinction entre le politique et le religieux, afin de garantir aussi bien la liberté religieuse des citoyens que la responsabilité de l'État envers eux, et d'autre part, de prendre une conscience plus claire de la fonction irremplaçable de la religion pour la formation des consciences et de la contribution qu'elle peut apporter, avec d'autres instances, à la création d'un consensus éthique fondamental dans la société" (**BENEDETTO XVI**, *Voyage apostolique en France à l'occasion du 150° anniversaire des apparitions de Lourdes*, in https://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/speeches/2008/september/documents/hf_ben_xvi_spe_20080912_parigi-elysee.pdf, p. 2-3).